DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1970

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate dal « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » e dal « Ministère du travail, de l'emploi et de la population »

(Fascicoli FSE nn. 6960, 69106, 7005)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/476/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione relativo alle modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

viste le richieste dell'11 luglio e del 15 dicembre 1969 e del 5 marzo 1970, presentate dalla Repubblica francese al fine di ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese relative a operazioni di riqualificazione professionale (importo richiesto 1.280.200,82 FF) e di nuova sistemazione (importo richiesto 295.479,38 FF),

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 2 luglio 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1, 3 e 6 del regolamento n. 9, le richieste di cui trattasi riguardano operazioni di riqualificazione professionale effettuate sotto la responsabilità e a spese del « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » nonché operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità e a spese del « Ministère du travail, de l'emploi et de la population »,

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dagli articoli 20 e 21 del regolamento n. 9 e si riferiscono ad operazioni effettuate durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1967 e il 31 luglio 1968 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi di fatto e contabili è risultato che le richieste stesse sono conformi alle condizioni previste dalla regolamentazione vigente ;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dai summenzionati ministeri e che l'importo del contributo da concedere è fissato in FF 1.575.680,20 (1.280.200,82 FF + 295.479,38 FF) ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 2 luglio 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica francese per spese sostenute dal « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » e dal « Ministère du travail, de l'emploi et de la population », concernenti operazioni di riqualificazione professionale e di nuova sistemazione effettuate durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 1967 e il 31 luglio 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di 1.575.680,20 FF.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica francese è fissato in FF 1.575.680,20 (pari a 283.692,16 unità di conto), così ripartiti :

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

— « Ministère des anciens combattants et victimes de guerre » (rééducation professionnelle)	1.280.200,82 FF (230.492,80 u.c.)
— « Ministère du travail, de l'emploi et de la population » (réinstallation)	295.479,38 FF (53.199,36 u.c.)

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI